

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

70.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Missione:		
PRESIDENTE	929	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (1679); Rizzo e NAPOLETANO: Istituzione dei tribunali della libertà (2371)	930	
PRESIDENTE	930, 931, 932, 933, 935, 936, 937, 938, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946	
BOATO	933, 941, 942, 945	
DELL'ANDRO	945, 946	
GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	931, 932, 933, 935, 936, 938, 939, 941, 942, 943, 944, 945, 946	
		PAG.
		ONORATO 935
		RIZZO 931, 932, 933, 935, 936, 937, 939, 940, 944, 945, 946
		TRANTINO 938, 939, 941, 942, 943, 944
		VIOLANTE 932, 933, 942, 943, 944, 945

La seduta comincia alle 20,40.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Orione è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (1679); Rizzo e Napoletano: Istituzione dei tribunali della libertà (2371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rizzo e Napoletano: « Istituzione dei tribunali della libertà ».

Proseguiamo nella discussione degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Ricordo ai colleghi che gli stessi, ed eventuali emendamenti ad essi presentati, in quanto svolgano aspetti di competenza della I Commissione affari costituzionali, potranno essere posti in votazione in via di massima per essere trasmessi, quindi, a tale Commissione per il prescritto parere.

Nel corso della seduta di ieri avevamo iniziato l'esame dell'articolo 2 del quale do per chiarezza nuovamente lettura:

ART. 2.

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 247. — (Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, ovvero, purché non si tratti di uno dei casi preveduti dall'articolo 253 o dal n. 2) dell'articolo 254, quando le circostanze del fatto e le qualità morali dell'arrestato lo consentono, il procuratore della Repubblica o il pretore deve disporre che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione, salvo che, anche successivamente, vi ostino il pericolo di fuga della persona arrestata o specifiche ed indero-

gabili esigenze istruttorie. In tali ultimi casi l'autorità giudiziaria competente a conoscere del procedimento dispone con decreto motivato che la persona arrestata venga custodita in carcere.

Gli onorevoli Violante, Onorato e Fracchia avevano presentato un emendamento interamente sostitutivo. Anche di questo do, per chiarezza, nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Le misure di controllo della libertà dell'imputato sono le seguenti:

- 1) l'obbligo o il divieto di soggiorno;
- 2) l'irrogazione provvisoria di una pena accessoria;
- 3) l'arresto domiciliare;
- 4) la carcerazione preventiva.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 247. — (Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione.

L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre, con decreto motivato, che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

Mi pare che il testo che ho testé letto assorba sia quello originario sia il testo dell'emendamento Violante ed altri.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che la formulazione proposta dal Comitato ristretto sia da preferire alle altre, anche se convengo sull'opportunità di sostituire le parole « deve disporre » con l'altra « dispone » e di aggiungere la frase « salvo che vi ostino pericoli di fuga successivi ». Altrimenti, corriamo il rischio che quest'articolo non venga applicato in quanto non rappresenta una sostanziale novità rispetto alla vigente normativa. L'articolo elaborato dal Comitato ristretto, invece, trasmette al giudice un messaggio che lo indirizza ad evitare, relativamente a questi casi tipici, che le persone vadano in carcere.

RIZZO. Desidero brevemente chiarire il contenuto dell'emendamento da me presentato. Leggendone il testo, al primo comma, si può notare che è stato eliminato l'inciso, contenuto nell'articolo 247 del codice di procedura penale, in base al quale il procuratore della Repubblica o il pretore valutano le circostanze del fatto e le qualità morali dell'arrestato. La ragione di tale eliminazione risiede nel fatto che è stata già approvata la norma secondo la quale, già in sede di convalida, è prevista una valutazione nel merito a seguito della quale il magistrato, se non ritiene che sia il caso di mantenere l'arresto, ordina la liberazione della persona interessata.

Inoltre è sembrato opportuno applicare la norma inerente agli arresti domiciliari ai casi già previsti dall'articolo 247.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nell'emendamento viene ripresa la stessa dizione dell'attuale articolo 247. Non pigliamoci in giro!

RIZZO. Ritengo sia preferibile la previsione di una potestà e non di un dovere del giudice nel disporre gli arresti domiciliari: nell'ambito di tale potere va

valutato il « pericolo di fuga ». Tale pericolo può essere accertato preventivamente ma non deve rappresentare, trattandosi di una mera presunzione, un motivo per cui il magistrato deve disporre la custodia in carcere della persona arrestata.

In altri termini, è sembrato più opportuno conferire una facoltà al procuratore della Repubblica e al pretore per cui possono disporre gli arresti domiciliari oppure provvedere alla restrizione in carcere, ferma restando ovviamente anche la valutazione del pericolo di fuga.

Ove accettassimo la proposta del Comitato ristretto, la facoltà di disporre gli arresti domiciliari sarebbe fortemente limitata, per cui è da ritenere che l'emendamento da me presentato ha un contenuto più garantista nei confronti del cittadino arrestato. L'emendamento poi prevede che, nei confronti del provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria procedente, modificando quello precedentemente adottato, dispone che la persona venga custodita in carcere, possa essere presentata richiesta di riesame.

PRESIDENTE. Per concomitanza con votazioni in aula, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20,50, è ripresa alle 21,10.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo una nuova formulazione dell'articolo 2 e prego il Presidente di volerne dare lettura.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« **ART. 247.** — (Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la

propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni il procuratore della Repubblica o il pretore dispone che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione, salvo che vi ostino il pericolo di fuga della persona arrestata o il pericolo per l'acquisizione delle prove.

L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre, con decreto motivato, che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater.

RIZZO. Aderisco alla nuova formulazione dell'articolo 2 proposta dal Governo, e pertanto ritiro il mio emendamento.

VIOLANTE. Per lo stesso motivo anch'io ritiro l'emendamento di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Dopo aver dichiarato, nella mia qualità di relatore, il consenso all'emendamento del Governo, pongo in votazione in linea di principio la nuova formulazione dell'articolo 2.

(È approvata).

Riprendiamo ora la discussione dell'articolo 3 precedentemente accantonato.

L'onorevole Violante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella sua abi-

tazione o in altro luogo di privata dimora ovvero gli impone, con ordinanza revocabile, le prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284.

Se l'imputato viola gli obblighi a lui imposti in applicazione delle disposizioni del comma precedente, il giudice pronuncia ordinanza con la quale dispone che l'imputato sia custodito in carcere o, nel caso previsto dall'ultima parte del comma predetto, emette mandato di cattura.

Contro l'ordinanza prevista dal comma precedente l'imputato può proporre richiesta di riesame e si applicano le disposizioni previste dagli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater.

VIOLANTE. La logica di questo emendamento sta nell'opportunità, da me ravvisata, di dotare il giudice di tre misure di restrizione della libertà personale che siano sullo stesso piano: il mandato di cattura, l'arresto domiciliare e l'imposizione di obblighi. Nel caso considerato, invece, il giudice può fare ricorso soltanto agli arresti domiciliari, mentre dovrebbe essergli data la possibilità di ricorrere agli altri due strumenti già menzionati; non si tratta, insomma, di una distinzione puramente formale.

GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi era sembrato di capire che anche la terza ipotesi, quella degli obblighi, rientrasse pur sempre in un principio di restrizione della libertà personale.

VIOLANTE. L'idea originaria è quella di poter disporre di tre misure che si collocano sullo stesso piano. In pratica, quando ricorrano i presupposti per l'emissione del mandato di cattura, il giudice deve porsi l'interrogativo se emettere il mandato di cattura, disporre l'arresto domiciliare o gli obblighi. Non so, a questo punto, se si tratti di una distinzione di carattere puramente formale. Propongo poi di sostituire le parole « gli obblighi » con le parole « le prescrizioni », alla fine del primo comma.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

RIZZO. Questo nel caso in cui l'imputato violi l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione.

BOATO. Questa stesura « collegiale » degli articoli è incredibile!

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Violante:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Se l'imputato viola l'obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione o dal luogo di privata dimora il giudice dispone con ordinanza che l'imputato sia custodito in carcere; in caso di violazione delle prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284, emette mandato di cattura ».

VIOLANTE. Desidero precisare che, nell'intenzione dell'intera Commissione, le tre forme sono equiparate a tutti gli effetti e che la carcerazione preventiva rappresenta una sorta di *ultima ratio* rispetto a tale ventaglio.

La formula usata « dispone » è mutuata dall'articolo 2, già approvato, dove si usa questa dizione. Ma nell'articolo 2 c'è anche la clausola « salvo che vi ostino il pericolo di fuga della persona arrestata o il pericolo per l'acquisizione delle prove ». Dovremmo riproporre questa clausola, per chiarire i criteri dell'esercizio del potere discrezionale del giudice, o sostituire il « disporre » con « può disporre »; così era nel testo originario da me presentato, mutato a seguito di informali sollecitazioni del Governo. Il « dispone », se non venisse mutato, va quindi interpretato sistematicamente, nel senso che il giudice disporrà comunque la custodia in carcere quando vi sia il pericolo di fuga o pericolo per l'acquisizione delle prove e quando lo consigliano gli elementi di cui all'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale. Altrimenti la donna incinta e la persona ultrasessantacinquenne avreb-

bero un trattamento peggiore rispetto agli altri imputati.

PRESIDENTE. Come relatore, dichiaro di essere favorevole al subemendamento Rizzo ed all'emendamento Violante.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole al subemendamento Rizzo e all'emendamento Violante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli il relatore ed il Governo, il subemendamento Rizzo all'emendamento Violante.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio, favorevoli il relatore ed il Governo, l'emendamento Violante interamente sostitutivo dell'articolo 3 che, con la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 3.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero impone, con ordinanza revocabile, le prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284.

Se l'imputato viola l'obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione o dal luogo di privata dimora, il giudice dispone con ordinanza che l'imputato sia custodito in carcere; nel caso di violazione delle prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284, emette mandato di cattura.

Contro l'ordinanza prevista dal comma precedente l'imputato può proporre richie-

sta di riesame e si applicano le disposizioni previste dagli articoli 263-*bis*, 263-*ter* e 263-*quater* ».

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 10, accantonato in una precedente seduta, del quale do nuovamente lettura e che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione in linea di principio.

ART. 10.

Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dallo stabilimento penale ».

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo 11-*quater*, presentato dal Governo e accantonato in una precedente seduta. Ne do nuovamente lettura:

ART. 11-*quater*.

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 343-*bis*. — (Riesame del decreto di sequestro). — Avverso il decreto di sequestro di cui all'articolo 337 l'imputato e la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al tribunale richiesta di riesame, anche nel merito.

Competente a decidere sulla richiesta di riesame è il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di sua iniziativa, il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento.

Il termine per la proposizione della richiesta di riesame e la presentazione dei

motivi è di dieci giorni a decorrere dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 263-*ter*.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello, l'imputato ed il suo difensore, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

Ricordo che nella seduta del 1° dicembre l'onorevole Onorato aveva presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole da « o qualora », fino alla fine del comma.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-*quater*.

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 343-*bis*. — (Riesame del decreto di sequestro). — Avverso il decreto di sequestro di cui all'articolo 337 l'imputato e la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione può proporre al tribunale richiesta di riesame, anche nel merito.

Si applicano le disposizioni previste dal secondo e dall'ultimo comma dell'articolo 263-*bis* e dall'articolo 263-*ter*, ma la revoca del decreto di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte d'appello, l'imputato ed il suo difensore, e la persona alla quale

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

RIZZO. Poiché non è stato affrontato il mio articolo aggiuntivo 11-ter, l'ho ripresentato ora come articolo aggiuntivo 11-quater.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro il mio articolo aggiuntivo e, invitando il collega Rizzo a fare altrettanto, presento una nuova formulazione dello stesso.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato la seguente nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 11-quater:

ART. 11-quater.

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 343-bis. — (*Riesame del decreto di sequestro*). — Avverso il decreto di sequestro di cui all'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dall'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate o quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al tribunale richiesta di riesame, anche nel merito.

Competente a decidere sulla richiesta di riesame è il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro.

Il termine per la presentazione della richiesta di riesame è di 10 giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dall'articolo 263-ter. La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello, l'imputato, l'indiziato ed i loro difensori, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

RIZZO. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 11-quater.

ONORATO. Ritiro il mio emendamento all'articolo aggiuntivo del Governo, nella sua formulazione precedente.

PRESIDENTE. Desidererei avere un chiarimento: all'articolo 2 del provvedimento si parifica, a tutti gli effetti, la convalida del provvedimento giudiziario e su questo siamo tutti d'accordo. Si dice dopo che il termine di 10 giorni per l'impugnativa decorre dalla notifica del provvedimento giudiziario di sequestro: ciò significa che decorre dal momento della comunicazione dell'avvenuta convalida o dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro?

RIZZO. Si vuole dare la possibilità di avanzare richiesta di riesame non solo alla persona che ha subito il sequestro, ma anche all'imputato, all'indiziato ed a chi ha diritto alla restituzione e, con riferimento a questi altri soggetti, il termine per presentare la richiesta di riesame non può che decorrere dal momento dell'effettiva conoscenza dell'avvenuto sequestro.

PRESIDENTE. Resta fuori dalla disciplina l'ipotesi di un sequestro di polizia giudiziaria del quale non venga richiesta

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

la convalida. Se non ricordo male, avevamo preso in considerazione l'ipotesi che la questione venisse rimessa alla propulsione di parte.

RIZZO. La novità di questo testo, che consente il riesame del decreto di sequestro, va messa in correlazione con il decreto di convalida previsto nell'articolo aggiuntivo che il Governo ha presentato e che mira ad introdurre, dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale, un articolo 224-bis. Forse, sarebbe opportuno esaminarlo prima dell'articolo 11-*quater*.

La norma al nostro esame prevede che la competenza a decidere sulla richiesta di riesame è demandata al tribunale « nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro ». Condivido tale disposizione, pur con le difficoltà che possono sorgere per il fatto che vengono investite della competenza diverse autorità, poiché non sembra opportuno non discostarsi da quanto già previsto per la convalida relativa ai provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Il terzo comma, che riguarda il termine per la presentazione della richiesta, sembra contenere un'anomalia: infatti, in esso si fa riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro, mentre, per quello operato dalla polizia giudiziaria, al momento della convalida. Ritengo che anche questa scelta sia opportuna perché nel caso in cui il sequestro è operato dall'autorità giudiziaria, il provvedimento che lo dispone lo precede; nel caso in cui, invece, il sequestro è operato da parte della polizia giudiziaria di propria iniziativa, il provvedimento del giudice segue il sequestro e non lo precede; ecco perché la norma distingue le due ipotesi e prevede per esse un momento diverso di riferimento circa la decorrenza dei termini per la presentazione della richiesta di riesame.

Il terzo elemento di novità contenuto nella nuova formulazione del terzo comma

dell'articolo 11-*quater* è rappresentato dal riferimento, in via generale, al momento dell'effettiva conoscenza del sequestro. Gli ultimi due commi, infine, non fanno altro che riprendere i precedenti testi presentati dal Governo, da me e dall'onorevole Ricci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 11-*quater* nella nuova formulazione presentata dal Governo.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, la cui collocazione andrà meglio stabilita in sede di coordinamento formale del testo:

ART. ...

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale inserire il seguente:

« ART. 224-bis. — (Convalida del sequestro). — Nel caso in cui gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.

Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le 48 ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238 del codice di procedura penale. Questa, nelle 48 ore successive, convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti e se le cose sequestrate sono necessarie per le indagini, ovvero dispone la restituzione delle stesse.

Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ».

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La presentazione di questo articolo aggiuntivo è stata dettata dalla necessità di inserire nel nostro

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

ordinamento un istituto che attualmente non esiste quello, cioè, della convalida del sequestro.

RIZZO. Nel dichiararmi favorevole all'articolo aggiuntivo testé presentato dal Governo, desidero sottolineare che mi sembra estremamente opportuno che sia stato inserito nel nostro ordinamento il procedimento di convalida del sequestro analogamente a quanto già il codice prevede per la perquisizione. Mi pare anche opportuno il riferimento all'esigenza che il processo verbale sia consegnato in copia alla persona che ha subito il sequestro e ciò perché a tale persona è data la possibilità di impugnare il provvedimento avanzando richiesta di riesame. Mi trova anche d'accordo la disposizione che esclude la restituzione ove le cose sequestrate siano necessarie per le indagini, considerato quanto disposto dal primo comma dell'articolo 622 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Dichiaro, nella mia qualità di relatore, di essere favorevole a questo articolo aggiuntivo. Lo pongo, pertanto, in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Gli onorevoli Rizzo e Ricci hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-*quinquies*.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono sostituiti dai seguenti:

« La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa è altresì ordinata con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale.

L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia rice-

vuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese anticipate dallo Stato per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che esse appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale ».

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-*quinquies*.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono sostituiti dai seguenti:

« La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa è altresì ordinata con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale.

L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese anticipate dallo Stato per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile ovvero che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale ».

L'onorevole Dell'Andro ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 11-*quinquies* Rizzo e Ricci:

Al primo comma sostituire la parola: « ordinata » con l'altra: « disposta ».

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

L'onorevole Trantino ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 11-*quinquies* degli onorevoli Rizzo e Ricci:

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « anticipate dallo Stato ».

TRANTINO. Tale subemendamento mi è suggerito da una considerazione di pratica giudiziaria ordinaria. Infatti succede spesso che negli uffici di cancelleria trascorrono dei mesi prima che si possa ricevere il mandato.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritira il proprio articolo aggiuntivo 11-*quinquies* ed aderisce a quello degli onorevoli Rizzo e Ricci, presentando ad esso un subemendamento inteso a sostituire le parole: « salvo che esse » con le parole: « salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 11-*quinquies* degli onorevoli Rizzo e Ricci:

Sostituire le parole: « salvo che esse » con le parole: « salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate ».

Dichiaro, come relatore, di essere favorevole ai subemendamenti proposti all'articolo aggiuntivo 11-*quinquies* degli onorevoli Rizzo e Ricci.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole ai subemendamenti Dell'Andro e Trantino ed all'articolo aggiuntivo 11-*quinquies* degli onorevoli Rizzo e Ricci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli il relatore ed il Governo, il subemendamento Dell'Andro all'articolo aggiuntivo 11-*quinquies* degli onorevoli Rizzo e Ricci.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevoli il relatore ed il Governo, il subemendamento Trantino all'articolo aggiuntivo 11-*quinquies* degli onorevoli Rizzo e Ricci.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il relatore, il subemendamento del Governo all'articolo aggiuntivo 11-*quinquies* degli onorevoli Rizzo e Ricci.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio, favorevoli il relatore ed il Governo, l'articolo aggiuntivo 11-*quinquies* degli onorevoli Rizzo e Ricci che, con le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 11-*quinquies*.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono sostituiti dai seguenti:

« La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa è altresì disposta con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale.

L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale ».

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-*sexies*.

Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se, successivamente alla presentazione all'udienza della persona arrestata, anche a seguito dell'ordine di cattura, ne venga ordinata la liberazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 263-*ter* ».

Gli onorevoli Rizzo e Ricci hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-*sexies*.

Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato alla udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-*ter* ».

RIZZO. Questo articolo aggiuntivo si impone come conseguenza della disposizione già approvata, che prevede il riesame dinanzi al tribunale dei provvedimenti di convalida emessi nei confronti di persone arrestate.

Si pone il problema degli effetti della pronuncia del tribunale qualora sia promosso giudizio direttissimo nei confronti della persona arrestata, potendo accadere che, dopo l'inizio del giudizio per direttissima, la persona arrestata, a seguito del riesame operato dal tribunale, sia liberata.

L'emendamento prevede che, nel caso in cui la persona arrestata sia stata già presentata al dibattimento, permanga il rito direttissimo anche se la persona arrestata sia successivamente liberata, a seguito del riesame da parte del tribunale.

Sostanzialmente identico è l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo che, in più, fa specifico riferimento alla persona che si trova in stato di arresto in conseguenza di un ordine di cattura.

Non ritengo che nella disposizione sia necessario fare esplicito riferimento anche alla persona catturata, perché il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, nel prevedere la possibilità che il giudizio direttissimo sia promosso anche nei confronti di persona arrestata a seguito di mandato di cattura, usa appunto il termine « arrestato » e infatti precisa: « Si può inoltre procedere, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persone arrestate a seguito di mandato di cattura; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto ».

Pertanto, è chiaro che con il termine « arrestato » si fa riferimento sia a chi è arrestato ad iniziativa della polizia giudiziaria, sia a chi è arrestato a seguito di ordine di cattura emesso dall'autorità giudiziaria.

Ritengo quindi che non sia necessario l'inciso contenuto nell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo e chiedo al sottosegretario Gargani di ritirarlo.

TRANTINO. Concordiamo su quanto detto dal collega Rizzo in ordine all'inciso contenuto nel testo del Governo in quanto la costanza lessicale del codice vuole « arresto » e non « cattura », dato che il primo segue la seconda.

Noi optiamo, poi, per l'articolo aggiuntivo 11-*sexies* presentato dai colleghi Rizzo e Ricci per una ragione fondamentale: il rito direttissimo è previsto per garantire la libertà del cittadino sottoposto a giudizio; quando esso si celebra nelle more risulta vanificato per cui l'esplicitazione è opportuna.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si fa carico di questa coerenza tecnico-giuridica e, ritirando il proprio, aderisce all'articolo 11-*sexies* Rizzo e Ricci.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 11-*sexies* dei deputati Rizzo e Ricci.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-*septies*.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La libertà provvisoria non può altresì essere concessa per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, in quanto per questi ultimi sia stata prevista la cattura obbligatoria ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-*septies*.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La libertà provvisoria non può essere altresì concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-*ter*, se per tali delitti è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura ».

RIZZO. Il mio articolo aggiuntivo testé letto dal Presidente mira a soddisfare una esigenza che scaturisce dalla pratica. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, stabilisce che « la libertà provvisoria non può essere altresì concessa per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale e 165-*ter* del codice di procedura penale in quanto per essi sia previsto il mandato di cattura obbligatorio. Dovrebbe essere chiaro che l'inciso « per essi » riguarda i delitti di entrambi gli articoli ma in sede di interpretazione

giurisprudenziale è accaduto che la Corte di cassazione ha emesso due pronunce tra loro opposte: in una sentenza ha dichiarato che l'inciso finale « in quanto per essi sia previsto il mandato di cattura obbligatorio » si riferisce sia ai delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, sia a quelli di cui all'articolo 165-*ter* di quello di procedura penale; in un'altra pronuncia ha stranamente affermato che quell'inciso va riferito esclusivamente ai delitti di cui all'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale.

La conseguenza di tale conflitto è che giudici istruttori interpretano l'articolo in questione nel senso più favorevole all'imputato e, ad esempio, con riferimento al reato di associazione a delinquere non aggravata, per il quale non è previsto il mandato di cattura obbligatorio, concedendo la libertà provvisoria, mentre procuratori della Repubblica, rifacendosi all'altra giurisprudenza, ritengono che la libertà provvisoria non poteva essere concessa e impugnano il provvedimento emesso dal giudice istruttore. Tutto ciò, ovviamente, non giova alla certezza del diritto, determina un aggravio di lavoro per gli uffici giudiziari e, soprattutto, un grave pregiudizio per i diritti del cittadino imputato.

È opportuno, pertanto, che il Parlamento dica una parola chiara precisando la disposizione del secondo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 15. Il mio articolo aggiuntivo, mira, appunto a chiarire che il riferimento al mandato di cattura obbligatorio riguarda i delitti di entrambe le previsioni normative e non solo le ipotesi di cui all'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale. Invito, quindi, il Governo a ritirare il proprio articolo aggiuntivo 11-*septies*.

PRESIDENTE. L'onorevole Dell'Andro ha presentato i seguenti subemendamenti all'articolo aggiuntivo 11-*septies* del deputato Rizzo:

Dopo le parole: « dall'articolo 165-*ter* », aggiungere le altre: « del codice di procedura penale ».

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

Sostituire le parole: « tali delitti » con le altre: « i delitti previsti da tale articolo ».

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento Dell'Andro all'articolo aggiuntivo 11-septies del deputato Rizzo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo subemendamento Dell'Andro allo stesso articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione in via di massima l'articolo 11-septies, del deputato Rizzo, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-octies.

Dopo il primo comma dell'articolo 523 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Se nei confronti dell'imputato scarcerato a seguito di sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado venga emessa in grado di appello sentenza di condanna a pena detentiva per un reato per il quale è prevista l'emissione obbligatoria del mandato di cattura, il giudice ne ordina contestualmente la cattura. Se non si sia provveduto con la sentenza, durante la pendenza del termine per proporre l'impugnazione, e, qualora questa venga proposta, sino a che sia pendente il giudizio di cassazione la cattura dell'imputato è disposta dal presidente del collegio che ha pronunciato la sentenza stessa ».

BOATO. È una follia !

PRESIDENTE. L'onorevole Trantino ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 11-octies del Governo:

Sopprimerlo.

TRANTINO. Signor Presidente, apprezzo il buon gusto del Governo che ha preferito non illustrare questo articolo aggiuntivo, perché esso è indubbiamente un mostro giuridico di incredibile portata. Guardando alla sostanza di questo articolo non posso fare a meno di ripensare ad un mio compagno di scuola che, svolgendo un tema il cui titolo pressappoco suonava « Se incontrate un vostro nemico ferito, cosa fate? Lo curate o approfittate della sua situazione e lo fate precipitare dal balcone? » lo svolse sostenendo che, dopo aver curato questo nemico, lo avrebbe buttato dal quel balcone.

Lo stesso metodo ha seguito il Governo, proponendo che un cittadino che è stato assolto improvvisamente possa trovarsi nelle condizioni di venire condannato in secondo grado e di essere arrestato. Di fronte ad un fatto simile mi indigno e chiedo che la mia indignazione venga registrata a verbale.

BOATO. Mi sembra inaudito che, all'interno di un provvedimento come quello che stiamo esaminando, si tenti di inserire una norma di tale gravità, norma sulla quale, per altro, non mi pare ci sia accordo tra il Governo e i gruppi. Vorrei anche sapere quando questo emendamento sia stato presentato.

PRESIDENTE. È stato presentato ieri, onorevole Boato.

BOATO. Senza contare che la norma contenuta nell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo cozza contro tutte le tendenze della cultura giuridica, nonché quelle che si manifestano nell'ambito del dibattito politico istituzionale. Mi chiedo anche se il Governo abbia attentamente valutato le conseguenze che l'introduzione di questa norma provocherebbe: è facile immagina-

re, infatti, che centinaia di persone che attualmente godono della libertà potrebbero essere nuovamente incarcerate.

Alla luce di tutto ciò, è lecito chiedere per quale motivo il Governo non abbia voluto accettare l'emendamento che avevo presentato all'articolo 1 del provvedimento in esame, emendamento con il quale chiedo l'abrogazione di una norma contenuta nella cosiddetta legge Reale. Mi si rispose che, in effetti, il problema, quello di concedere la libertà provvisoria, esisteva, ma che non era questa la sede per affrontarlo. Di fronte a tale argomentazione, non potei fare altro che aderire all'invito che mi si rivolgeva, ma adesso non posso fare a meno di rilevare come la norma proposta dal Governo stravolga in misura molto maggiore la filosofia del provvedimento e sia di una gravità inaudita. In conclusione, ribadisco che sono veramente sconcertato da questo colpo di mano.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È possibile che sei sempre sconcertato!

BOATO. In materia di libertà dei cittadini non si è mai sconcertati abbastanza!

VIOLANTE. Sono meno sconcertato del collega Boato perché ho l'impressione che tutto questo accada abbastanza regolarmente negli uffici giudiziari. Piuttosto, a mio avviso, si tratta di un problema interpretativo. Proviamo ad esemplificare: un individuo viene condannato in primo grado per lesioni e in secondo grado per tentato omicidio. A questo punto, il mandato di cattura è obbligatorio e si pone il problema se, con la sentenza di condanna, la Corte d'appello possa emettere provvedimenti di restrizione della libertà personale o se non possa farlo e in quest'ultimo caso quale sia l'organo al quale tale potere spetta.

Non c'è dubbio, pertanto, che si ponga un problema di incertezza. Chiederei, perciò, al Governo di ritirare questo articolo aggiuntivo e non per le ragioni che sono state fino ad ora portate, in quanto, a mio avviso, esso ha una sua logica nel-

l'ambito di un sistema che prevede il mandato di cattura obbligatorio, ma perché non ritengo sia questa la sede per introdurre una norma di tal genere.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è scandalizzato e sconcertato per il fatto che questo suo articolo aggiuntivo è considerato da alcuni membri della Commissione esagerato o scandaloso. In realtà esso è un tentativo di introdurre certezza in una materia che, come ha detto bene l'onorevole Violante, non sembra avere, oggi, alcuna specificazione ed alcuna indicazione in positivo.

Siccome siamo in tema di mandato di cattura obbligatorio, il Governo voleva fare una piccola modifica di razionalizzazione precisando un dato che oggi sfugge. Tuttavia il Governo non ha difficoltà a ritirare il proprio articolo aggiuntivo non essendo questa la sede più adatta per esaminarlo; desidera soltanto che venga quanto meno rivista la posizione di chi lo riteneva addirittura scandaloso.

TRANTINO. Questo lavoro o è affascinante o finisce per diventare mestiere. Pertanto, ritengo necessaria una precisazione riguardo a quanto ha detto l'onorevole Violante, perché si dà non il potere riconosciuto dalla legge in quanto non si vieta ad alcuna corte d'appello di procedere alla cattura se non si sia provveduto con la sentenza durante la pendenza del termine per proporre l'impugnazione e, qualora questa venga proposta, sino a che sia pendente il giudizio di cassazione.

L'incertezza della libertà del cittadino si proietta fino al momento del giudizio in cassazione. Pertanto è giusto che il presidente dia atto della presentazione di un emendamento soppressivo, anche se esso ora decade per il ritiro dell'articolo aggiuntivo del Governo.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha ritirato il proprio articolo aggiuntivo 11-octies, decade l'emendamento soppressivo di tale articolo, presentato dall'onorevole Trantino.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

TRANTINO. Ritiro l'indignazione.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io non ritiro la mia indignazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Violante, Rizzo e Fracchia hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-octies.

Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 392-bis. — (Termini per l'istruzione sommaria). — Entro un anno dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale il decreto di citazione ovvero chiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione della istruttoria con rito formale ».

VIOLANTE. Questo articolo aggiuntivo nasce da una discussione avvenuta durante un convegno, al termine della quale ci troviamo d'accordo sia la persona fisica del sottosegretario Gargani, sia io, sia altri operatori del diritto.

Il problema è se non sia il caso di fissare un termine finale all'istruzione sommaria, dato che questa può (senza la garanzia del giudice) protrarsi per un tempo indeterminato. L'idea sarebbe quella di fissare un termine di un anno, scaduto il quale il pubblico ministero sarebbe tenuto a compiere quel tipo di adempimenti.

Vi è un problema di *sedes materiae*. Chiedo però ai colleghi — poiché si tratta di un articolo aggiuntivo che si colloca in una ottica di garanzia — di sostenere la nostra proposta di modifica.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Aderisco all'articolo aggiuntivo Violante ed altri perché mi sembra sia più completo e più organico

di quello da me precedentemente ritirato. Esso è di grande importanza perché tende ad evitare che un processo importante venga trattenuto per oltre un anno dal pubblico ministero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di massima l'articolo aggiuntivo 11-octies dei deputati Violante, Rizzo e Fracchia, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Violante, Fracchia e Rizzo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-nonies.

Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La durata della custodia preventiva decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254 ».

VIOLANTE. Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale fissa il *dies a quo* della carcerazione preventiva e stabilisce che il termine per quest'ultima decorre dal momento in cui viene effettuato l'arresto; tale disposizione, ovviamente, non teneva conto delle pene sostitutive alla carcerazione di cui alla cosiddetta legge di depenalizzazione di recente approvata. Con l'articolo aggiuntivo di cui sono primo firmatario il *dies a quo* decorre la durata della custodia preventiva è quello in cui l'imputato viene fermato o arrestato o quello in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254.

Concludendo, desidero avvertire i colleghi ed il presidente che tale articolo aggiuntivo, come i successivi da me presentati, andranno meglio collocati in sede di coordinamento formale del testo.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

PRESIDENTE. Come relatore sono favorevole all'articolo 11-*nonies* Violante ed altri.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in via di massima.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Violante, Fracchia e Rizzo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 11-*decies*.

L'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« In ogni caso se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva ».

VIOLANTE. L'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale stabilisce che, se l'imputato viola gli obblighi impostigli con l'ordinanza di scarcerazione, si riemette il mandato di cattura e che i termini di durata della carcerazione preventiva decorrono *ex novo*. Il mio articolo aggiuntivo mira a rafforzare tale concetto con l'aggiunta all'inizio del comma in oggetto della locuzione « In ogni caso », che si riferisce al comma precedente: forse si potrebbe anche fare a meno di tale specificazione, ma ritengo sia meglio introdurla per evitare forzature in caso di interpretazione analogica.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 11-*decies*.

PRESIDENTE. Come relatore, anch'io sono favorevole.

Lo pongo in votazione in via di massima.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Violante, Fracchia e Rizzo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 11-*undecies*.

Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva » aggiungere le parole « anche se in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora ».

VIOLANTE. Questo articolo aggiuntivo, come il successivo, si riferisce all'articolo 277 del codice di procedura penale. In particolare, questo ora in discussione corregge il primo comma di tale articolo stabilendo la possibilità di concedere la libertà provvisoria non solo l'imputato si trova in stato di custodia preventiva, ma anche se è in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora.

TRANTINO. Forse più che una correzione del primo comma sarebbe opportuno scrivere un articolo *ad hoc*.

RIZZO. Pur essendo incontestabile che gli arresti domiciliari sono da considerare una forma di custodia preventiva, la norma proposta mira ad evitare eventuali dubbi interpretativi.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 11-*undecies*.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore sono favorevole a questo articolo aggiuntivo. Lo pongo, pertanto, in votazione in linea di principio, favorevole anche il Governo.

(*È approvato*).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

Gli onorevoli Violante, Fracchia e Rizzo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-duodecies.

Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nell'abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero con le prescrizioni previste dal secondo comma dall'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284 ».

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Anch'io lo sono come relatore. Lo pongo, pertanto, in votazione in linea di principio.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con legge 6 febbraio 1980, n. 15, le disposizioni di cui alla presente legge si

applicano solo ai provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore.

DELL'ANDRO. Nell'ipotesi in cui vi sia ancora in istruzione sommaria un procedimento iscritto al ruolo due anni fa, la disposizione contenuta in questo articolo si applica?

RIZZO. La norma fa riferimento al provvedimento e non al procedimento.

VIOLANTE. A mio avviso, è giusto stabilire la revisione del provvedimento restrittivo della libertà personale soltanto per ciò che accadrà da domani in poi; invece, il termine dei 365 giorni e quello della convertibilità della carcerazione preventiva credo possano valere anche per i procedimenti in corso, proprio perché ci muoviamo sul terreno delle garanzie per il cittadino.

BOATO. Sono contrario alla filosofia di questo articolo, anche se non sottovaluto, anzi, ne tengo conto, la preoccupazione del collega Violante, cioè il fatto che la entrata in vigore, con effetto immediato, di una norma che concede una possibilità di impugnazione anche nel merito creerebbe una massa di lavoro enorme per i magistrati. Nello stesso tempo, ha ragione il collega Dell'Andro quando sostiene che un provvedimento che attiene a garanzie di tutela della libertà del cittadino deve poter avere effetto retroattivo, mentre non dovrebbe averlo una norma opposta che aggravi le restrizioni della libertà personale. Purtroppo non sempre questo principio è stato rispettato: basti pensare al decreto-legge presentato dall'onorevole Cossiga il 6 febbraio 1980 in base al quale l'aumento dei termini della carcerazione preventiva ha avuto valore retroattivo, tanto che si parlò di incostituzionalità di questa norma. In quel caso, però, non ci si preoccupò dell'aggravio di lavoro per i magistrati,

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1981

migliaia di persone rimasero in carcere ed è facile immaginare quanto tutto ciò abbia allungato i tempi dei procedimenti.

Ribadisco, pertanto, che, pur non sottovalutando le conseguenze che la norma al nostro esame provocherebbe sull'attività dei magistrati, sono comunque contrario all'articolo nel suo complesso.

Se vi saranno subemendamenti limitativi della portata di questo articolo, sarò favorevole ad essi; comunque sono contrario all'articolo nel suo insieme.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 12.

Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.

RIZZO. Gli unici provvedimenti per i quali si pone l'urgenza — per evitare una grave disfunzione degli uffici — che la legge si applica ai provvedimenti che verranno emanati dopo la sua entrata in vigore sono quelli contro i quali può essere proposta richiesta di riesame. Fatta salva questa esigenza le altre disfunzioni della legge possono avere efficacia immediata.

DELL'ANDRO. Su questo siamo d'accordo.

GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Siccome vi è la riserva del parere della Commissione affari costituzionali, nel caso in cui ci fosse sfuggito qualche problema quella Commissione potrà rivederlo.

PRESIDENTE. Sono favorevole allo emendamento Rizzo interamente sostitutivo dell'articolo 12.

GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è favorevole e, pertanto, ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, l'emendamento Rizzo interamente sostitutivo dell'articolo 12.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO